



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica
Ufficio IX

CIRCOLARE n. 58

MIURAOODGOS prot.n. 5494/R.U./U

Roma, 20 luglio 2010

Al Direttore dell'Ufficio Scolastico
Regionale della Basilicata POTENZA

Al Direttore dell'Ufficio Scolastico
Regionale della Calabria CATANZARO

Al Direttore dell'Ufficio Scolastico
Regionale della Campania NAPOLI

Al Direttore dell'Ufficio Scolastico
Regionale del Friuli Venezia Giulia TRIESTE

Al Direttore dell'Ufficio Scolastico
Regionale del Molise CAMPOBASSO

Al Direttore dell'Ufficio Scolastico
Regionale del Piemonte TORINO

Al Direttore dell'Ufficio Scolastico
Regionale della Puglia BARI

Al Direttore dell'Ufficio Scolastico
Regionale della Sardegna CAGLIARI

Al Direttore dell'Ufficio Scolastico
Regionale della Sicilia PALERMO

Al Direttore dell'Ufficio Scolastico
Regionale del Veneto VENEZIA

Al Dirigente Generale del Dipartimento
Istruzione per la Provincia di TRENTO

All'Intendente Scolastico per la Scuola
in lingua ladina BOLZANO

All'Intendente Scolastico per la Scuola
in lingua tedesca BOLZANO

Al Sovrintendente agli Studi per la Regione
autonoma Valle d'Aosta AOSTA

OGGETTO: Piano di interventi e di finanziamenti per la realizzazione di progetti nazionali e locali nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali appartenenti ad una minoranza linguistica (Legge 15 dicembre 1999, n. 482 art. 5) Esercizio finanziario 2010.

Premessa

Le lingue regionali e minoritarie sono un patrimonio culturale da salvaguardare e coltivare ed è quindi essenziale garantire che nei paesi o nelle

regioni in cui convivono due o più lingue ufficiali, queste siano utilizzate quali lingue d'insegnamento a tutti i livelli di istruzione¹.

Il Parlamento Europeo raccomanda agli Stati membri di includere lo studio precoce della lingua di minoranza nei programmi scolastici e sottolinea la priorità politica attribuita all'acquisizione delle competenze linguistiche attraverso l'apprendimento di altre lingue dell'Unione Europea, una delle quali dovrebbe essere la lingua di un paese vicino e l'altra una "lingua franca" internazionale.

La diversità linguistica dell'UE è una "condizione indispensabile per permettere ai cittadini dell'Unione di beneficiare delle possibilità professionali e personali offerte dalla realizzazione del grande mercato interno senza frontiere"²; una risorsa culturale fondamentale per la facilitazione della mutua comprensione, l'inclusione sociale e l'occupabilità. Pertanto promuovere e sostenere l'introduzione delle lingue madri regionali o minoritarie, autoctone e straniere sotto forma di offerta didattica non obbligatoria e/o attività extrascolastica aperta a tutti sarebbe un fattore che facilita il miglioramento della comprensione reciproca all'interno dell'Unione europea.

In questi ultimi anni la Commissione Europea, attraverso i programmi di cooperazione attualmente in vigore (2007/2013), ha sostenuto la diversità culturale, le identità nazionali e locali e le oltre 60 lingue regionali e minoritarie, presenti sul territorio europeo, con modalità formali, non formali e informali di apprendimento.

Nella conferenza di Bilbao³ il Consiglio d'Europa, monitorando l'attuazione della Carta europea delle lingue minoritarie⁴, rileva che solo l'azione degli Stati membri può proteggere in modo ottimale la comune vulnerabilità delle lingue regionali con adeguate pratiche e politiche linguistiche.

Promuovere, laddove coesistono lingue ufficiali diverse, l'apprendimento linguistico, la piena intelligibilità dei messaggi nelle varie lingue, anche minoritarie, faciliterà l'integrazione e la partecipazione attiva, a pieno titolo, nella società dei soggetti appartenenti ad una minoranza etnica e di coloro che vivono in situazioni svantaggiate. Agevolare il processo di comprensione delle lingue e culture diverse, salvaguardando la possibilità per i genitori e gli educatori di scegliere l'apprendimento precoce nella lingua ufficiale di istruzione dei figli nei paesi in cui coesistono una o più lingue ufficiali o una o più lingue di minoranza, significa garantire la possibilità di partecipare a tutte le attività su base paritaria.

Il Parlamento Europeo esorta gli Stati membri a integrare il multilinguismo oltre che nell'ambito dell'istruzione, anche nelle politiche in materia di apprendimento permanente, inclusione sociale, occupazione, mezzi di comunicazione di massa e ricerca, utilizzando altresì le lingue ufficiali presenti nel paese, quali lingue d'insegnamento e a tal fine ribadisce l'importanza di promuovere "la lingua materna più altre due lingue" nell'ambito dell'istruzione precoce.

Infatti, lo studio della lingua madre o regionale, cioè di quella lingua parlata all'interno di uno Stato da cittadini che costituiscono un gruppo numericamente inferiore al resto del paese e che hanno le loro radici in un determinato territorio o che vi sono stabiliti da generazioni⁵, può essere inserito già nella scuola dell'infanzia.

¹ Strasburgo, sessione del 23-26 marzo 2009 Parlamento Europeo. Risoluzione su lingua materna e due straniere a scuola

² Commissione Europea, *Insegnare e Apprendere: verso la società conoscitiva*, Bruxelles 2005 (<http://ec.europa.eu/education/doc/official/keydoc/lb-en.pdf>).

³ PPE/DE, PT- Conf.i Bilbao 21-04-2009 Promuovere l'apprendimento delle lingue, anche regionali

⁴ Stefan Oeter esperto ECRML Conf.Bilbao Aprile2009

⁵ Carta Europea delle lingue regionali o minoritarie 1992

Nel composito processo del mantenimento della diversità linguistica, assume, così, una valenza essenziale incoraggiare il bilinguismo nei bambini ed inserire l'apprendimento anche delle lingue di minoranza all'interno della quota locale del curriculum scolastico del primo ciclo⁶. Infatti salvaguardare la trasmissione della propria lingua madre alle giovani generazioni, fornire maggiori opportunità di uso della lingua, proporre sussidi e materiali didattici può essere un incentivo per il bambino a parlare una lingua di minoranza.

A supporto della raccomandazione del Parlamento Europeo, vi sono le conclusioni di ricerche⁷ recenti sugli effetti positivi del bilinguismo sullo sviluppo cognitivo e sull'apprendimento permanente della lingue anche di minoranza. Questi studi hanno contribuito a confermare i numerosi benefici dell'apprendimento bilingue come: la possibilità di accedere a culture diverse, lo sviluppo di una maggiore tolleranza verso le altre culture, gli indubbi futuri vantaggi sul mercato del lavoro e nel mondo della comunicazione. Inoltre hanno dimostrato che l'insegnamento precoce comporta altri benefici legati allo sviluppo di capacità metalinguistiche⁸ come la competenza nel distinguere intuitivamente tra la struttura e il funzionamento delle lingue, tra *forma* e *significato delle parole* ed altri benefici meno conosciuti, ma forse anche più importanti, relativi al modo di pensare e agire anche in ambiti non strettamente linguistici, come il "controllo selettivo dell'attenzione" e la precoce consapevolezza di vedere le cose da una prospettiva diversa dalla propria (decentramento cognitivo). La citata risoluzione del Parlamento Europeo e le indagini svolte sui vantaggi del bilinguismo infantile confermano la necessità di una formazione specifica certificata dalle Università per i docenti chiamati a gestire l'apprendimento precoce delle lingue di minoranza.

Questa Direzione Generale ha commissionato all'INVALSI una indagine, i cui risultati sono stati pubblicati in occasione del seminario tenutosi a Roma, a marzo del 2010, nel volume "Lingue di minoranza e scuola. A dieci anni dalla legge 482/99" (visibile nello spazio web del MIUR dedicato alle lingue di minoranza: <http://www.istruzione.it/web/istruzione/lingue-di-minoranza>). Le conclusioni della ricerca citata risultano essere in linea con la risoluzione del Parlamento Europeo sull'apprendimento delle lingue regionali a scuola e confermano la necessità di introdurre a livello precoce lo studio anche della lingua di minoranza insieme a quello di una lingua comunitaria. Gli esiti dell'indagine sottolineano la necessità di fare riferimento a docenti formati sia nella lingua minoritaria da insegnare sia nella metodologia glottodidattica da seguire. Pertanto appare sostanziale, al fine di creare un terreno fertile al conseguimento dei benefici cognitivi del bilinguismo e della implementazione delle forme di tutela della flessibilità linguistica e della diversità culturale, promuovere il dialogo con le diverse culture anche regionali o di minoranza. La valorizzazione della diversità linguistica non può prescindere dall'attivazione dei percorsi di conoscenza della letteratura, della cultura e della storia della lingua, dal favorire un costante incremento della diglossia, dal facilitare la trasmissione della lingua alle generazioni future, dal realizzare processi dinamici per l'apprendimento della lingua e di adattamento della lingua alle caratteristiche del contesto dei parlanti stessi.

⁶ D.M. n° 47 del 2006

⁷ Principi pedagogici generali dell'insegnamento delle lingue agli allievi più giovani 2006 – piano d'azione 2004/06 per la promozione dell'apprendimento della diversità linguistica.

⁸ Un cervello due lingue: vantaggi linguistici e cognitivi Univ Edimburgo A.Sorace 2009

L'Unione Europea riconosce sia l'importanza della promozione e tutela delle diverse culture come mezzo per rafforzare il dialogo interculturale e la competitività economica⁹, sia l'importanza della valorizzazione della lingua d'origine come arricchimento del patrimonio multiculturale. Coerentemente con le politiche europee anche la nostra Repubblica riconosce che la valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale della lingua italiana non può prescindere dalla promozione e dalla valorizzazione delle lingue e delle culture di minoranza.¹⁰

Il rispetto del diritto imprescindibile e universalmente riconosciuto di usare una lingua regionale o di minoranza nella vita privata e pubblica è sancito – come è noto – nella Carta Europea delle Lingue Regionali o Minoritarie, – Strasburgo, 5 novembre 1992- entrata in vigore il 1° marzo 1998 e diventato così un punto di riferimento per le rispettive legislazioni nazionali e regionali.

Il 15 dicembre 1999 in Italia è stata promulgata la Legge n. 482, che ha disciplinato in forma organica la tutela di dodici minoranze linguistiche insediate nel territorio italiano, dando applicazione al dettato costituzionale e alla normativa europea.

Essa all'art. 2 dispone che: "La Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo".

In questo contesto, la Legge n. 482 ha introdotto, in particolare, agli articoli 4 e 5, specifiche disposizioni in materia di promozione della lingua delle minoranze sia come strumento di svolgimento delle attività didattiche nella scuola materna e di insegnamento delle discipline nella scuola elementare e secondaria di 1° grado, sia come oggetto specifico di apprendimento nei predetti gradi di scuola. Tali disposizioni, integrate dal Decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001 n. 345, contenente il Regolamento di attuazione della citata Legge, hanno consentito alla scuola dell'autonomia la realizzazione di importanti obiettivi nella salvaguardia e nel mantenimento delle lingue regionali.

Indicazioni

In questi dieci anni di tutela delle lingue minoritarie (artt.4 e 5 legge 482/99) la scuola ha rivestito un ruolo positivo nel combattere il pregiudizio legato alla mancata omologazione culturale nei confronti di una lingua di maggioranza, nel rispondere alle esigenze emerse dal territorio, nel riscoprire il valore identitario legato alla memoria familiare della cultura di minoranza, nel comparare l'impegno per apprendere la lingua regionale o di minoranza alla difficoltà insita nell'apprendere una lingua straniera, anche a livello precoce.

Tuttavia delegare la valorizzazione della lingua e cultura di minoranza ad esperti esterni al sistema scuola, proponendo per la realizzazione del progetto degli spazi extracurricolari, ha, nel tempo, contribuito a: depauperare le professionalità presenti all'interno della scuola, ad abbassare il prestigio sociale sia della lingua di minoranza sia del relativo insegnamento ed infine ad accrescere la provvisorietà ed estemporaneità del processo di tutela e salvaguardia della stessa lingua minoritaria, come è stato appurato dalla citata indagine "Lingue di minoranza e scuola. A dieci anni dalla legge 482/99".

⁹ UE risoluzione del consiglio per una strategia europea per il multilinguismo 21.11.2008

¹⁰ Legge482/1999 art.2

I risultati di questa ricerca, presentati in occasione del seminario di studio promosso da questa Direzione Generale sulle lingue di minoranza a Roma nel marzo del 2010¹¹ e gli esiti dei lavori seminariali che hanno visto a confronto docenti, dirigenti scolastici, dirigenti tecnici, rappresentanti del CNPI, ed esperti del mondo della ricerca e dell'Università hanno confermato la necessità di avviare una politica di inclusione della lingua minoritaria all'interno del curricolo scolastico, facendo riferimento alla flessibilità didattica, riducendo, così, la precaria frammentarietà legata alla fase delle iniziative progettuali scolastiche, uniformando a livello nazionale le azioni di promozione centrate sulla lingua di minoranza, ed infine proponendo la realizzazione di una politica di formazione dei docenti qualificata e certificata dalle Università.

Il ruolo facilitante svolto dalle lingue di minoranza nello sviluppo di un modello metalinguistico per l'apprendimento plurilingue che traduce nella pratica operativa le Indicazioni per il Curricolo è stato segnalato poi con forza dal Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione¹² che ha auspicato "un deciso potenziamento delle strutture, delle modalità didattiche, delle risorse professionali specifiche a partire dalla scuola dell'infanzia per una programmazione curricolare delle abilità, conoscenze e competenze da acquisire in un percorso bi e multilinguistico curricolare anche precoce, in attuazione di quanto previsto dalle Indicazioni per il Curricolo, dalle raccomandazioni della Commissione europea e dagli artt. 4 e 5 della legge 482/99".

Il CNPI ritiene ancora che, con il concorso delle diverse competenze, possa offrire un contributo significativo alla promozione dell'attuazione di un percorso di formazione, qualificata e certificata, dei docenti per l'apprendimento precoce delle lingue di minoranza.

Appare quindi evidente come l'insegnamento delle lingue di minoranza nelle scuole necessita di una profonda opera volta a ricollocare l'apprendimento delle stesse all'interno del rapporto didattico docente - discente, in orario curricolare, con l'adozione adeguata di strumenti didattici convenzionali e strutturati per ricostruire nell'immaginario collettivo la pari dignità disciplinare tra l'insegnamento - apprendimento della lingua di minoranza e le altre discipline.

Alla luce di quanto esposto, questa Direzione Generale intende promuovere, di concerto con l'ANSAS, nelle regioni in cui sono siti i comuni territorialmente delimitati ai sensi della Legge 482/99, un percorso di formazione didattico-metodologica, di pianificazione dell'insegnamento della lingua minoritaria storica anche a livello veicolare rivolto ai docenti di ruolo delle scuole statali dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, in un ottica di collaborazione e confronto europeo¹³ al fine di agevolare il dialogo ed il confronto costruttivo tra i diversi parlanti le Lingue Minoritarie.

Si intende, inoltre, realizzare uno spazio virtuale sul sito dell'ANSAS da dedicare alla discussione tematica, alla presentazione dei materiali endoprodotti e al confronto e alla condivisione delle esperienze realizzate.

Il percorso di formazione a livello nazionale per l'insegnamento della lingue e cultura delle comunità appartenenti ad una minoranza storica riconosciuta dalla Legge

¹¹ Gli atti del seminario sono visibile sul sito: www.minoranze-linguistiche-scuola.it

¹² Valorizzazione delle Lingue di minoranza CNPI O.d.G. 9 giugno 2010 prot. n° 4399

¹³ La strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione – Istruzione e Formazione 2010.

482/99 con la partecipazione delle Università delle regioni interessate basata sulla ricerca - azione contemplerà due diversi livelli:

- a. la didattica generale e la glottodidattica uguale per tutti i docenti in formazione, con particolare attenzione al positivo approccio all'insegnamento-apprendimento precoce del bilinguismo;
- b. l'aspetto linguistico differenziato per lingua minoritaria funzionale all'insegnamento della lingua minoritaria storica nel contesto odierno.

Questa Direzione Generale, a livello propedeutico, con circolare n. 45 del 12 maggio scorso ha ravvisato la necessità di effettuare presso gli UU.SS.RR. un monitoraggio mirato a conoscere le buone prassi esistenti in materia di formazione, a livello regionale, per i docenti nell'insegnamento delle lingue di minoranza, la disponibilità dei docenti a partecipare a corsi di formazione certificata e qualificata ed infine a censire l'effettività delle sedi scolastiche operanti in zone comunali o subcomunali delimitate territorialmente ai sensi della legge 482/99, a seguito anche del processo di dimensionamento.

I dati, contenuti nelle risposte solerti prodotte dagli UU.SS.RR. interessati, fondanti per le future azioni in vista della prossima organizzazione della formazione sono, al momento, in fase di elaborazione.

Si rappresenta che l'aver richiesto espressamente la collaborazione delle istituzioni scolastiche interessate per conoscere le buone pratiche ad oggi realizzate nel settore della formazione, a livello territoriale ed ancor più l'avvio dell'imminente realizzazione di un progetto nazionale di formazione certificata e qualificata per docenti, **inducono la scrivente Direzione ad escludere dai finanziamenti**, previsti per il biennio 2010-2012 da questa circolare, **i progetti aventi ad oggetto la formazione locale** di docenti nel campo delle lingue di minoranza.

Allo stesso tempo la scrivente intende porre l'accento essenzialmente sui **progetti tesi alla produzione di materiali didattici** adeguati all'apprendimento delle lingue di minoranza. I materiali potranno essere pubblicati on-line sulla piattaforma web dell'ANSAS o, se materiali musicali, verranno resi disponibili per il download sulla piattaforma di musica elettronica.

Anche quest'anno tutte le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado interessate all'uso della lingua minoritaria, sono invitate a presentare - per il biennio 2010/2012 - propri percorsi progettuali in rete mirati alla produzione di materiali trasferibili, purché siano site in "ambiti territoriali e subcomunali delimitati in cui si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche" (legge 15 dicembre 1999 n. 482 art.3) ed in linea con le indicazioni sotto riportate .

Pertanto, premesso quanto sopra emerso e in considerazione delle pressanti esigenze di razionalizzazione e di contenimento della spesa per un uso efficace ed efficiente delle risorse economiche a disposizione, si forniscono di seguito indicazioni e chiarimenti sulle caratteristiche ed i criteri cui devono essere improntati i progetti per l'ammissione ai finanziamenti di cui alla L. 482/99:

1. Cooperazione in rete. L'incentivazione della cultura di "rete", prevista all'art.7 del D.P.R.n.275/1999, nell'ottica dell'ottimizzazione delle risorse umane e strutturali, dell'economicità delle operazioni e dell'efficienza dell'organizzazione delle attività, attualizza l'impegno delle Istituzioni Scolastiche per l'insegnamento delle lingue e

delle culture di minoranza, permettendo l'utilizzazione di tutti gli spazi organizzativi - didattici messi a disposizione dalla normativa succitata per la promozione del bilinguismo e la contestualizzazione dell'apprendimento. La scuola capofila, presentatrice del progetto, dovrà aver cura di inviare alla scrivente Direzione l'accordo di rete, cofirmato dai Dirigenti Scolastici di tutte le scuole partner, e un documento con sezioni relative al breve profilo dei diversi partner, all'articolazione interna delle attività condivise e alla suddivisione degli oneri. **La costituzione di reti formali**, orizzontali o verticali tra i diversi ordini di scuole (scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo grado) in possesso dei requisiti linguistico - territoriali richiesti dalla normativa (Legge 482/99), può fare riferimento ad una stessa lingua minoritaria, od a lingue minoritarie diverse.

Sarà finanziata la scuola capofila del progetto in rete e la stessa avrà l'onere della gestione contabile - finanziaria nonché dell'attribuzione dei finanziamenti pro-quota alle altre scuole facenti parte della rete, come indicato nella sezione "cooperazione in rete, suddivisione delle attività e degli oneri" della scheda formulario, allegata alla presente circolare. Le scuole concorrenti al finanziamento potranno far parte di una sola rete di scuole.

2. Continuità. In considerazione del breve intervallo temporaneo tra l'erogazione del finanziamento ed il termine dell'anno scolastico di riferimento, a disposizione delle istituzioni scolastiche per l'attuazione didattica delle progettualità finanziate, ed in vista della complessità della progettazione richiesta, con particolare riguardo all'articolazione interna alla rete di cui al paragrafo precedente, è emersa la necessità di offrire un respiro didattico più ampio, un tempo maggiore per il radicamento delle iniziative attuate e per la possibilità di valutarne l'impatto sul territorio.

Pertanto, anche al fine di una maggiore proficuità del finanziamento erogato che con tempi di realizzazione più distesi consentirà di realizzare gli obiettivi prefissati più compiutamente, ogni iniziativa progettuale dovrà presentare un'**articolazione biennale** e dovrà essere realizzata nell'arco dei due anni scolastici 2010/2011-2011/2012, in modo da garantire la continuità temporale necessaria per lo svolgimento e la valorizzazione del progetto nella scuola e nel territorio.

I finanziamenti saranno erogati con imputazione al capitolo di spesa pertinente dell'esercizio finanziario 2010, mentre la realizzazione didattica dei progetti avverrà entro il biennio anzidetto.

Le istituzioni scolastiche finanziate dovranno compilare una scheda di monitoraggio in itinere sullo stato dell'arte delle attività svolte, al termine del primo anno di attività e provvedere alla rendicontazione finale con una scheda di monitoraggio conclusiva, alla fine del biennio.

3. Osservanza dei termini e delle modalità stabilite per l'invio dei progetti. La mancata osservanza dei termini e delle modalità (digitale e cartacea) di presentazione delle iniziative progettuali sarà motivo di esclusione preventiva da qualunque finanziamento.

Pertanto saranno ammessi al finanziamento soltanto i progetti ad articolazione biennale presentati dalla scuola capofila entro il termine stabilito, corredati da un accordo di rete formale con almeno altre due diverse Istituzioni Scolastiche.

Priorità

Una volta effettuata la valutazione preventiva per riscontrare l'osservanza delle condizioni minime previste al paragrafo precedente, il Gruppo di Studio incaricato della valutazione effettuerà l'esame delle iniziative progettuali, presentate dalle Istituzioni Scolastiche capofila, accordando carattere prioritario ai progetti che si siano ispirati ai seguenti criteri:

1. Produzione di materiali pedagogici e didattici trasferibili

Per produzione di materiali didattici e pedagogici, potranno essere inseriti sulla piattaforma on-line dell'ANSAS, si intendono tutti i materiali endoprodotti rispondenti alle caratteristiche scientifiche didattico e pedagogiche proprie della scuola del primo ciclo, atti a rispondere alle esigenze del progressivo arricchimento culturale e linguistico e ad implementare la dotazione della scuola anche di testi strutturati adeguati all'insegnamento della lingua di minoranza, facilmente trasferibili ad altri ambiti minoritari.

Il progresso tecnologico, caratterizzato dal diffondersi delle reti telematiche, degli ambienti virtuali, dall'uso generalizzato di siti - web ha trasformato la nostra cultura in una "cultura digitale". Le innovazioni telematiche hanno consentito di rivedere il concetto di documentazione, ridefinendo le strategie, gli strumenti, i codici comunicativi, la diffusione e la conservazione del materiale. Il mutamento imposto dalla cultura digitale alla didattica ha indotto il sistema scuola ed il contesto educativo, entro cui si realizza l'interazione alunno - docente, ad una riflessione atta a riconfigurare l'approccio metodologico-educativo in una prospettiva più ampia che coniughi sapientemente la didattica dei contenuti a quella dei processi. Intrecciando i vari codici espressivi - secondo una logica di tipo reticolare e grazie al supporto di appositi programmi - con le tradizionali unità didattiche, oggi, si possono produrre percorsi in lingua minoritaria interattivi, dinamici e flessibili, rispondenti alle necessità e alle caratteristiche di una generazione di studenti in rapida e radicale trasformazione e prodotti didattico - pedagogico realmente innovativi.

La produzione richiesta di materiali e supporti didattici deve rappresentare la necessaria conclusione laboratoriale della realizzazione di quel percorso didattico curricolare accuratamente progettato e condiviso con le scuole - partner della rete.

Le azioni che porteranno alla realizzazione dei prodotti finali dovranno coinvolgere attivamente gli alunni pur mantenendo il tratto caratteristico della facile trasferibilità ad altri contesti.

La didattica laboratoriale linguistica, la sperimentazione di nuovi materiali didattici e/o l'innovazione didattica relativa all'uso delle nuove tecnologie informatiche in classe o su classi aperte ci propone l'uso di materiali didattici e pedagogici innovativi come: Libro on-line, Net-book, Podcast, Vocabolari on-line etc. Queste tipologie di materiali endoprodotti come pure le trascrizioni, le traduzioni, le grammatiche digitali, i file audio, video e le immagini powerpoint si prestano all'insegnamento sia frontale che veicolare delle lingue minoritarie e ad essere trasferite facilmente da un contesto ad un altro.

2. Insegnamento della lingua minoritaria attuato da parte dei docenti della scuola, con idonee competenze linguistiche in orario curricolare.

La giustificazione di questa priorità è da ricercarsi nel rapporto didattico – educativo che il docente professionalmente instaura con il discente che, oltre alla sua indubbia valenza formativa, influisce sulla acquisizione delle competenze, sulla rilevazione dell'impegno, sulla motivazione ad apprendere manifestata dai discenti. Dati recenti emersi dall'attivazione di specifici focus-group dimostrano come il discente collochi l'insegnamento quale attività del tutto esclusiva della funzione docente e come, allo stesso tempo, consideri disciplina di secondaria importanza l'insegnamento delegato a personale esterno alla scuola. In subordine, qualora non sia possibile affidare l'insegnamento della lingua minoritaria ad un docente della classe o della scuola ed in assenza di un docente, anche esterno, ma idoneo, all'insegnamento delle lingue minoritarie, residualmente ci si potrà rivolgere ad un esperto, sempre previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, la cui sicura competenza ed esperienza risulti documentata da consistenti curricula. Questi, sempre in presenza del docente della classe, potrà svolgere lezioni di lingua minoritaria, sia in ambito curricolare sia in ambito extracurricolare. La conoscenza della lingua minoritaria da parte del docente potrà essere certificata – ove possibile - dalla presentazione della documentazione attestante: dottorati, master, specializzazioni, corsi di perfezionamento e di aggiornamento conseguiti presso Università o enti di ricerca.

3. Insegnamento veicolare.

Il percorso formativo in lingua minoritaria potrà essere realizzato anche con un metodo integrato di didattica veicolare che, garantendo il raggiungimento dei livelli essenziali di conoscenza disciplinare a tutti gli alunni, introduca l'uso di pratiche innovative come il metodo CLIL (Content and Language Integrated Learning) o di altre metodiche veicolari che portino ad un uso vivo e contestuale della lingua minoritaria anche in ambito plurilingue, soprattutto precisando quali siano:

- il numero delle ore dedicate all'insegnamento della lingua minoritaria;
- il numero delle discipline coinvolte nell'uso veicolare della lingua ;
- il numero degli alunni coinvolti.

La pratica veicolare, integrando la lingua con il contenuto e l'insegnamento delle discipline con l'uso della lingua in questione, permette di affrontare i contenuti con un approccio nuovo, originale e più stimolante per gli alunni. Contestualizzando l'apprendimento e concentrando nello stesso insegnamento porzioni di curricula diversi si realizza un'importante economia dei tempi. In questo modo, nel rispetto dell'autonomia scolastica e previo assenso dei genitori, l'uso veicolare e contestuale delle lingue minoritarie, attraverso l'insegnamento dei contenuti disciplinari del curriculum come la storia, la geografia etc, trasforma le stesse lingue minoritarie storiche in lingue "vive" rendendo il loro apprendimento più efficace e la docenza più snella.

4. Sussidiarietà orizzontale e verticale.

Attraverso il collegamento con le realtà locali e con il territorio, le istanze formative emergenti ed i bisogni ad esse sottesi potranno essere trasformati in percorsi di studio individualizzati, valorizzati dalla collaborazione con associazioni, enti,

istituti, centri di ricerca, laboratori sperimentali e/o Università presenti in loco. È sul territorio, infatti, che si misurano le competenze acquisite e le pratiche attuate ed è, grazie a tale esame, che si possono dare forti impulsi alla realizzazione dei programmi educativi. La sinergia con gli enti e le istituzioni presenti sul territorio per la promozione dell'apprendimento della lingua minoritaria dovrà essere attestata da copia degli eventuali protocolli d'intesa o delle convenzioni. Le scuole, nell'attuazione delle iniziative a garanzia delle culture e tradizioni minoritarie, sono invitate anche a far riferimento ai co-finanziamenti degli Enti locali di appartenenza, nel quadro di un'ampia e consapevole sinergia con il territorio.

5. Valutazione

Le scuole, nella loro autonomia, possono presentare griglie, schede, diari di classe o di "bordo" facilmente utilizzabili e trasferibili per :

- valutare, adottando procedure e livelli condivisi di verifica, le competenze acquisite dagli studenti relativamente agli aspetti linguistici, relazionali ed emozionali dell'uso della lingua;
- osservare, tenendo conto delle competenze linguistiche relative ai seguenti campi d'esperienza: partecipazione, sequenzialità e riproduzione;
- rilevare complessivamente ed in modo flessibile i progressi raggiunti ed il ruolo attivo esercitato dagli studenti nella comprensione, produzione e iterazione della lingua di minoranza;
- annotare momenti di analisi delle abilità, capacità e conoscenze acquisite usando diverse strategie comunicative e materiali di stimolo;

6. Prodotti musicali

Anche il ricorso all'utilizzo della musica in versione digitale potrà rappresentare un valido ausilio nel raccontare efficacemente la memoria di una cultura, attraverso i canti e le musiche che la identificano. I prodotti musicali possono favorire il recupero della vitalità delle lingue minoritarie storiche e la loro contestualizzazione odierna. In occasione del seminario "Lingue di minoranza e scuola. A dieci anni dalla legge 482/88" è stata organizzata una piattaforma di musica elettronica, visibile sul sito <http://lingueminoritarie.e-musiweb.org/>, per accogliere le musiche, i suoni ed i canti che caratterizzano le nostre lingue di minoranza. In questi spazi web programmati per la musica caratteristica della cultura di minoranza i docenti potranno rendere visibili le iniziative musicali realizzate con i loro alunni, pronti per il download, così da rendere possibile per il futuro, la realizzazione di un data base nazionale della musica delle diverse minoranze linguistiche.

7. Materiali divulgativi non didattici

La produzione di materiali divulgativi non didattici (ad es.: slides, appunti di lavoro, brochure informative), anche in collaborazione con Università, centri e enti di ricerca o associazioni sarà finanziata solo entro il limite del dieci per cento del totale richiesto.

Indicazioni Operative

Nella descrizione dei progetti, si raccomanda di focalizzare il prodotto finale, rilevare il numero dei destinatari, articolare le azioni tra le scuole partner, suddividere gli oneri finanziari (ripartizione del finanziamento erogato in modo proporzionale all'impegno e al numero degli alunni partecipanti) ed infine curare che siano indicate le azioni di monitoraggio e di valutazione dell'attività, nonché di impatto del prodotto realizzato nella didattica delle lingue di minoranza e la diffusione dei risultati.

Il finanziamento che sarà disposto da questo Ministero sarà pertanto opportunamente ripartito e assegnato rispetto alle esigenze progettuali espresse dalle scuole e in relazione alle effettive disponibilità di cassa del relativo capitolo della spesa, in base alle determinazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'invio dei progetti da parte delle istituzioni scolastiche dovrà essere effettuato presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica, Ufficio IX, V.le Trastevere 76/A - 00153 Roma, entro e non oltre il **10 ottobre 2010**.

Le proposte saranno prese in considerazione se corredate dei seguenti elementi:

- a. **progetto in originale, redatto in lingua italiana e in lingua minoritaria;**
- b. **scheda-formulario**, allegata alla presente lettera circolare, debitamente compilata in tutte le sue sezioni, da inviare all'indirizzo di posta elettronica segnalato sulla medesima scheda;
- c. **scheda sintetica** (in formato excel) formata da tre sezioni: **anagrafica, coordinate bancarie, progetto** allegata alla presente lettera circolare, da scaricare, compilare in tutte le sue parti (una scheda per progetto) e inviare all'indirizzo di posta elettronica segnalato sulla medesima scheda;
- d. **accordo di rete** formale con non meno di due Istituzioni Scolastiche
- e. **delibera del Consiglio Provinciale** di cui all'art. 3 comma 1 della precitata Legge n. 482/99.

Si raccomanda l'invio all'indirizzo e-mail delle sole schede allegate; qualsiasi altra documentazione (progetto o delibera o accordo di rete) dovrà pervenire tramite servizio postale all'indirizzo suindicato.

Si ricorda, inoltre che la scheda - formulario è una sintesi del progetto e non sostituisce il progetto stesso, in mancanza del quale l'eventuale proposta non potrà essere presa in esame.

Si prega di voler dare la più ampia diffusione alla presente circolare.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Mario G. Dutto